

ALLEGATO 2

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELL'ADOZIONE DI MISURE DI TUTELA AMBIENTALE.

1. Soggetti beneficiari

- 1.1 Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 17, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane":
- a) le piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014;
 - b) le grandi imprese.
- 1.2 Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione, le imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani.
- 1.3 Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
- operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
 - avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di finanziamento, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.

2. Iniziative agevolabili

- 2.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziative:
- dotazione di beni;
 - realizzazione di beni;
 - ampliamento, ammodernamento di immobili.
- A tal fine si considera:
- a) "Dotazione": l'acquisto di beni destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana;
 - b) "Realizzazione": la costruzione ex novo di beni destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana;

- c) "Ampliamento": l'intervento volto ad aumentare le superfici ed i volumi delle strutture esistenti;
 - d) "Ammodernamento": l'intervento volto al miglioramento sotto l'aspetto funzionale e/o qualitativo della struttura esistente: in tale nozione rientrano anche le spese di manutenzione straordinaria.
- 2.2 Gli interventi agevolabili non devono essere rappresentati da investimenti di mera sostituzione di beni, salvo nel caso di agevolazioni concesse in regime de minimis.

3. Investimenti ammissibili

- 3.1 Sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari, avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e, pertanto, tali spese dovranno essere riferite ad un periodo successivo alla data di presentazione della domanda stessa, fatta eccezione per le spese inerenti l'acquisto di terreni.

Le domande di agevolazione devono essere presentate prima della data di avvio dei lavori e/o di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (a titolo di esempio, contratti preliminari, o pagamento di acconti o caparre, o ordini o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Come specificato nell'Allegato 1, punto 1.4, lettera c) nel caso di piccole e medie imprese sono ritenute ammissibili solo le spese per un investimento iniziale; nel caso di grandi imprese sono ritenute ammissibili solo le spese per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

- 3.2 Per le agevolazioni concesse adottando l'istruttoria automatica, sono ammesse, esclusivamente in regime "de minimis", le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
- 3.3 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 3.4 In relazione all'ammissibilità delle spese si precisa quanto di seguito indicato:
- a) le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo; le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudo non possono eccedere i limiti fissati dalle tariffe professionali.

L'ammontare di tali spese potrà essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di Milano, tipologia di intervento, costi parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.

- b) Le spese di progettazione e direzione lavori sono ammesse nel limite massimo del 10 % della spesa ammissibile riferita alle sole opere edili e impiantistiche. Nel caso delle piccole e medie imprese i costi di progettazione e direzione lavori comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai collaudi, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri. Sono ammissibili le sole spese di progettazione inerenti l'investimento iniziale, e non le successive modifiche o varianti in corso d'opera.
- c) Nel caso di acquisto di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 6/2003 le spese ammissibili sono quelle risultanti dalla manifestazione di interesse.
- d) Nel caso di acquisto di terreni, le relative spese sono ammissibili solo unitamente a quelle derivanti da un progetto di investimento comprendente anche la realizzazione di un opificio e dei relativi impianti fissi.
- e) Nel caso di un progetto di investimenti comprendente l'acquisto di terreni e la realizzazione di un opificio e dei relativi impianti fissi, per avvio dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 6/2003, si intende il certificato di inizio lavori.
- f) Nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, veicoli, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture. Sono ammissibili i veicoli, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci, dimensionati alle esigenze produttive, identificabili singolarmente e al servizio esclusivo dell'attività, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie costruttive:

- cabina chiusa con cassone posteriore;
- furgonatura senza vetrate laterali.

Le limitazioni inerenti le tipologie costruttive di cui sopra non si applicano ai servizi di prossimità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 9 agosto 1994, n. 42.

- g) Le spese ammissibili ad aiuto possono comprendere le seguenti categorie di investimenti immateriali:
 - brevetti;
 - licenze di sfruttamento;
 - conoscenze tecniche brevettate o non brevettate.

Gli investimenti immateriali suddetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- non superare in alcun caso il limite del 50% della spesa ammissibile per le grandi imprese;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

- essere acquistati presso un terzo, che non ha relazioni con l'acquirente, a condizioni di mercato;
- essere iscritti all'attivo dell'impresa e permanere nello stabilimento beneficiario almeno per un periodo di tre anni nel caso di piccole e medie imprese e di cinque anni nel caso di grandi imprese;
- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto.

4. Aiuti a favore degli investimenti necessari per soddisfare obiettivi ambientali

4.1 Gli investimenti ammissibili relativi all'adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi possono comprendere:

- a) gli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme dell'Unione europea, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore;
- b) gli investimenti delle piccole e medie imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea, ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

4.2 Le spese ammissibili relative ai suddetti investimenti sono le seguenti:

- studi direttamente connessi ad investimenti necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla lettera a) del punto 4.1, solo unitamente alle spese per tali investimenti;
- terreni qualora siano strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti oppure ad adattare i metodi produttivi ai fini di tutela ambientale;
- spese connesse al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di diritti di brevetto, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche non brevettate.

Queste ultime spese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistate presso un terzo, che non ha relazioni con l'acquirente, a condizioni di mercato;
- essere iscritte all'attivo dell'impresa e permanere nello stabilimento beneficiario almeno per un periodo di tre anni nel caso di piccole e medie imprese e di cinque anni nel caso di grandi imprese;
- essere sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto.

4.3 I costi ammissibili a finanziamento per l'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e) comma 2, art. 17 della l.r. 6/2003 sono limitati ai costi di investimento supplementari necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme dell'Unione europea applicabili o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme.

A tali fini il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito come segue:

- a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento,

il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

- 4.4 Gli aiuti agli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme dell'Unione europea, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore, sono concessi, nel caso di grandi imprese, con un'intensità massima del 30% dei costi di investimento ammissibili, elevabile al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento europeo EMAS. Nel caso di piccole e medie imprese tali aiuti sono concessi con un'intensità massima del 40% dei costi di investimento ammissibili, elevabile al 50% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento europeo EMAS.
- 4.5 Gli studi direttamente connessi ad investimenti necessari per soddisfare obiettivi ambientali possono beneficiare di un aiuto massimo del 50% dei costi ammissibili: i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.
- 4.6 Gli investimenti realizzati dalle piccole imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 15% dei costi ammissibili, se l'ultimazione degli investimenti ha luogo più di tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Gli investimenti realizzati dalle piccole imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 10% dei costi ammissibili, se l'ultimazione degli investimenti ha luogo tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Tali intensità di aiuto sono aumentate di 5 punti percentuali qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento europeo EMAS. Tali intensità di aiuto sono aumentate di ulteriori 5 punti percentuali per investimenti effettuati in una delle zone assistite di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.4, lettera c).
- 4.7 Gli investimenti realizzati dalle medie imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea possono beneficiare di un aiuto massimo del 10% dei costi ammissibili, se l'ultimazione degli investimenti ha luogo più di tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Gli investimenti realizzati dalle medie imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 5% dei costi ammissibili se l'ultimazione degli investimenti ha luogo tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Tali intensità di aiuto sono aumentate di 5 punti percentuali qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai

sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento dell'Unione europea EMAS. Tali intensità di aiuto sono aumentate di ulteriori 5 punti percentuali per investimenti effettuati in una delle zone assistite di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.4, lettera c).

- 4.8 Gli investimenti realizzati dalle grandi imprese per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea possono beneficiare di un aiuto massimo del 5% dei costi ammissibili, se l'ultimazione degli investimenti ha luogo più di tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Nel caso di grandi imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento dell'Unione europea EMAS, gli investimenti realizzati per conformarsi a nuove norme dell'Unione europea non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 5% dei costi ammissibili se l'ultimazione degli investimenti ha luogo tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Tali intensità di aiuto sono aumentate di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in una delle zone assistite di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.4, lettera c).
- 4.9 Alla domanda di agevolazione finanziaria per l'adozione di misure di tutela ambientale l'impresa dovrà allegare la richiesta delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo e scorte;
- beni usati, salvo che nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda;
- spese di avviamento, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda;
- beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- spese di mera sostituzione ad eccezione di quelle finanziabili in regime de minimis;
- acquisti di beni mobili e immobili tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- acquisti di beni mobili e immobili tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni mobili e immobili tra società partecipate dai medesimi soggetti in misura inferiore al 25%, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. Tale

partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- i mezzi e le attrezzature di trasporto qualora vengano utilizzati nell'ambito dell'attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Per quanto attiene al trasporto aereo, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono finanziabili esclusivamente in regime de minimis;
- autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati autocarri, salvo nel caso di mezzi dotati di cabina chiusa con cassone posteriore;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi 10 anni dall'erogazione delle medesime. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'agevolazione concessa sia stata revocata e recuperata totalmente;
- le spese concernenti beni con valore unitario inferiore a 1.000 euro.

6. Strumenti finanziari

Ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 della l.r. 6/2003 le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

6.1 contributi in conto capitale:

- spesa ammissibile minima euro 15.000, salvo nel caso di iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e), per le quali la spesa ammissibile minima è pari ad euro 5.000;
- spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e euro 10.000.000 per le grandi imprese.

6.1.1 I contributi in conto capitale possono essere concessi solo alle imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. imprese con progetti di investimento innovativi: per piani di investimento innovativi si intendono progetti finalizzati a realizzare una innovazione di prodotto o di processo che, in termini di originalità e complessità progettuale, risulti allineata allo stato dell'arte del settore, oppure progetti alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti o conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate. In ogni caso, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature viene valutato il loro grado di avanzamento tecnologico sulla base delle relative specifiche tecniche;
2. imprese con programmi di investimento che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università, oppure imprese in fase di avvio nate dagli stessi Enti di ricerca o Università (c.d. *spin off*) per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture;

3. imprese con progetti di investimento finalizzati all'adozione di misure di tutela ambientale di cui alla lettera e), comma 2, art. 17 della l.r. 6/2003.

I contributi in c/capitale alle imprese in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 o 2 possono essere concessi esclusivamente per investimenti mobiliari.

6.1.2 In nessun caso i contributi in conto capitale possono essere concessi per l'acquisto di veicoli.

6.2 mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi:

- spesa ammissibile minima euro 15.000;
- spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e euro 10.000.000 per le grandi imprese;
- la quota (ossia il rapporto espresso in percentuale tra l'ammontare del prestito e l'ammontare dell'investimento ammissibile) non supera il 75%;
- la durata massima del mutuo è di venti anni;
- il periodo massimo di preammortamento è pari ai limiti stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) e c), della l.r. 6/2003;
- il tasso minimo da applicare al mutuo non può essere inferiore ad un punto percentuale;
- l'importo, il tasso e la durata di ciascun finanziamento sotto forma di mutuo sono determinati in sede di istruttoria, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL o nel rispetto della regola de minimis. L'aiuto sarà quantificato nel rispetto della Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;
- il rimborso del mutuo deve essere assistito da garanzie ritenute idonee dalla Finaosta S.p.A.;

6.3 prestiti partecipativi:

- la loro durata non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a cinque anni;
- essi coprono sino al 70% degli aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione degli investimenti ammissibili;
- l'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000;
- l'interesse sul capitale si compone di due elementi: un tasso di interesse fisso minimo dello 0,5% ed un tasso di interesse variabile quantificato in base al risultato economico di esercizio, desumibile dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e misurato mediante un indicatore di carattere reddituale (*differenza tra valore della produzione e costo della produzione/valore della produzione*) ed un parametro di capitalizzazione (*patrimonio netto/capitale investito*). Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia disponibile, il tasso d'interesse sarà pari all'1%;
- in ogni caso, il tasso di interesse minimo non sarà inferiore all'1%;

- al fine di garantire la trasparenza dell'aiuto il calcolo dell'ESL del prestito partecipativo sarà effettuato applicando in ogni caso un tasso di interesse pari all'1%. L'aiuto sarà quantificato nel rispetto della Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

7. Intensità delle agevolazioni

7.1 Imprese innovative

Le agevolazioni relative all'effettuazione degli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2, art. 17 della l.r. 6/2003, da parte di imprese in possesso di uno dei requisiti nn. 1, 2, 3, previsti dal punto 6.1.1, sono concesse in regime de minimis con un'intensità di aiuto non superiore al 40% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 50% ESL nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000. In alternativa, tali agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti europei di cui al punto 1.4 delle disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane.

7.2 Imprese non innovative

Le agevolazioni relative all'effettuazione degli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2, art. 17 della l.r. 6/2003, da parte di imprese non in possesso di uno dei requisiti previsti dal punto 6.1.1, sono concesse in regime de minimis con un'intensità di aiuto non superiore al 25% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 30% ESL nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000. In alternativa, tali agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti europei di cui al punto 1.4 delle disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane.

7.3 Artigianato tipico e tradizionale

Qualora gli investimenti di cui al punto 7.1 siano effettuati da imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale le agevolazioni possono essere concesse in regime de minimis con un'intensità di aiuto non superiore al 40% ESL delle spese sostenute. In alternativa al regime de minimis, le agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti europei di cui al punto 1.4 delle disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane.

7.4 In ogni caso, per ciascuna domanda di agevolazione i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della l.r. 6/2003 possono essere concessi alle imprese con i requisiti di cui al punto 6.1.1 per un importo massimo di euro 80.000,00 per le piccole imprese, per un importo massimo di euro 150.000,00 per le medie imprese e per un importo massimo di euro 300.000,00 per le grandi imprese.

8. Documentazione da allegare alla domanda

8.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di coniugio in caso di cessione di beni immobili o di cessione di azienda o ramo di azienda;
- 2) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) della l.r. 6/2003, ovvero dell'immobile ove sono impiantati i macchinari fissi oggetto delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c);
- 3.a) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili, relativamente alle domande presentate in procedura automatica:
 - 3.a.1) copia del titolo abilitativo o, in alternativa, la documentazione prevista al seguente punto 3.b);
 - 3.a.2) computo metrico estimativo analitico, suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare, o, in alternativa, preventivi di spesa e/o fatture;
- 3.b) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili, relativamente alle domande presentate in procedura valutativa:
 - 3.b.1) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione, nella forma prevista per l'ottenimento della concessione edilizia;
 - 3.b.2) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;
 - 3.b.3) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);
- 4) nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di mero acquisto oppure di acquisto finalizzato all'ampliamento o all'ammodernamento:
 - a) manifestazione di interesse;
 - b) planimetria Catasto fabbricati dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
 - c) rilievo del fabbricato completo di tutti gli elaborati (piante, sezioni, prospetti) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e la loro specifica destinazione;
 - d) dichiarazione redatta e firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale e sottoscritta dal soggetto richiedente l'agevolazione, i quali attestano sotto la loro responsabilità che la situazione attuale è conforme al progetto del fabbricato a suo tempo autorizzato;
 - e) relazione tecnica, contenente gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche del fabbricato interessato dall'acquisto che riporti gli estremi della concessione edilizia e certificato di agibilità rilasciati

- dal Sindaco del comune, redatta e firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale e sottoscritta dal soggetto richiedente l'agevolazione;
- f) nel caso di acquisto finalizzato all'ampliamento o all'ammodernamento, documentazione di cui ai precedenti punti 3.a) o 3.b).
- 5) nell'ipotesi di investimenti mobiliari (acquisto macchinari, arredi, attrezzature, automezzi, programmi informatici e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa) e di acquisizione di immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze di sfruttamento, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate):
- a) atto di assenso del titolare all'esecuzione dei lavori, alla eventuale costituzione in garanzia, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione dell'immobile nel caso in cui l'intervento previsto sia riferito ad impianti fissi e sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;
 - b) preventivi e/o stima dei costi firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale se esistente nel caso di beni realizzati in economia;
 - c) fatture, nell'ipotesi di investimenti sostenuti nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda, limitatamente al caso di richiesta di agevolazione in regime "de minimis";
 - d) nel caso di brevetti perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti l'idoneità all'uso, nonché l'esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati.

8.2 Le imprese richiedenti i benefici a fronte di interventi volti ad un miglioramento della situazione ambientale dovranno produrre una relazione tecnica da cui risulti la descrizione e quantificazione specifica degli interventi e dei relativi costi diretti a ridurre o eliminare i fattori inquinanti. Tali relazioni verranno vagliate, al fine di verificarne l'attendibilità, soprattutto laddove il costo dell'investimento per la tutela ambientale non sia facilmente isolabile dal totale degli oneri di investimento. A questo scopo dovrà essere compiuta una comparazione con il costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico e dell'efficienza produttiva, ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale previsto dall'intervento che forma oggetto di richiesta di incentivazione:

8.2.1 aiuti agli investimenti finalizzati all'osservanza di nuove norme dell'Unione europea: la relazione tecnica sopra citata dovrà contenere la comparazione tra il costo dell'investimento oggetto della domanda di aiuto e il costo di un investimento di analogo profilo tecnico, che consenta il rispetto della normativa in vigore precedentemente alle nuove norme dell'Unione europea. L'istruttoria condotta verificherà l'attendibilità delle ipotesi formulate e la congruità delle spese prospettate. In seguito a tali analisi verrà quantificato il costo dell'investimento ammissibile;

8.2.2 aiuti agli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme dell'Unione europea, o, in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore: sarà utilizzato lo stesso procedimento già indicato al punto precedente, con l'avvertenza che la comparazione sarà effettuata tra il costo dell'investimento oggetto della domanda di aiuto e il costo di un investimento di analogo profilo tecnico, necessario per conseguire i valori soglia dell'Unione europea.

8.3 Le domande sottoposte all'istruttoria valutativa devono essere integrate dalla documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa nonché della congruità delle garanzie offerte), riguardante modalità di copertura finanziaria dell'investimento, dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente e ai soci nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società.

9. Documentazione per la liquidazione delle agevolazioni

9.1 Le agevolazioni sono liquidate, a seguito delle risultanze dell'eventuale sopralluogo da parte della struttura competente, o della Finaosta S.p.A. nel caso di istruttoria valutativa, previa presentazione della sottoelencata documentazione riferita alle seguenti tipologie di investimento:

9.1.1 Investimenti mobiliari:

- a) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile ove sono collocati gli investimenti oggetto delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettere c), d) ed e), qualora l'impresa non avesse sede operativa in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- b) presentazione dell'originale delle fatture o di documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- c) per i veicoli, presentazione in visione del libretto di circolazione e degli eventuali certificati di collaudo;
- d) per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

9.1.2 Investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione e che la data della denuncia di

- inizio lavori è successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) presentazione in visione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell'avvenuta presentazione dello stesso all'amministrazione competente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la data della fine dei lavori;
 - d) presentazione in visione del certificato di agibilità o di documentazione equipollente;
 - e) collaudi ove necessario;
 - f) fatture o documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, per l'erogazione di acconti successivi al primo.

Per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

Nel caso di mutui a tasso agevolato, contributi in conto interessi e prestiti partecipativi il titolo abilitativo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione dovranno, in ogni caso, essere presentate entro sei mesi dalla data di stipula del relativo contratto, pena la revoca dell'agevolazione.

- 9.1.3 Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto di immobili oppure di acquisto finalizzato all'ampliamento o all'ammodernamento: atto notarile di compravendita e documentazione comprovante il pagamento.

Nel caso di mutui a tasso agevolato, contributi in conto interessi e prestiti partecipativi il titolo abilitativo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione dovranno, in ogni caso, essere presentate entro sei mesi dalla data di stipula del relativo contratto, pena la revoca dell'agevolazione.

- 9.2 Nel caso di domande in procedura valutativa l'erogazione a saldo è, inoltre, subordinata all'acquisizione di dichiarazione resa dal beneficiario attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative, fatti salvi i casi di cumulabilità. Nel caso di adozione di misure di tutela ambientale, l'erogazione a saldo è altresì subordinata alla presentazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dagli enti preposti.